



25 FEB. 2005

235

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Si dovranno  
25/2/05

Prot. 122/296/D.G.

**Alla Procura della Repubblica presso il  
Tribunale di ROMA**

**e p. c. Alla Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte di Appello di ROMA**

**OGGETTO:** permesso ex art. 18 o malattia ex art. 21 CCNL nell'ipotesi di visita medica o visita specialistica - rif. nota n. 224/2005 DIR/geo del 22/02/05

Alcune Organizzazioni Sindacali (RdB/ PI, locale delegata CISL) hanno evidenziato particolari problematiche sorte a seguito delle indicazioni fornite da questa Direzione, con nota n. 116/1/10599/AM/GM/1 del 22/11/04, in merito all'applicazione degli articoli 18 e 21 del vigente CCNL, nell'ipotesi di assenza per visita medica o specialistica.

In via preliminare, si osserva che sin dal 1996, con ministeriale n. 5409/C/CM/rff/610/5424/S del 5/03/96, diramata a tutti gli Uffici, questa Amministrazione ha recepito l'orientamento espresso sul punto dalla ARAN con nota 15/02/1996 e mai modificato, secondo cui il lavoratore aveva l'onere di dimostrare l'impossibilità ad eseguire le visite e gli accertamenti al di fuori dell'orario di servizio.

2

*In proposito, si ritiene tuttavia che per documentare tale evenienza sia sufficiente che l'interessato ne dia atto nella richiesta di autorizzazione all'assenza per malattia.*

*Per quanto riguarda l'onere di giustificare l'assenza e di ricondurla al trattamento di malattia, si ritiene che qualora le visite o gli accertamenti diagnostici siano effettuati presso una struttura sanitaria pubblica, che ne rilascia attestazione, non occorra acquisire la preventiva certificazione medica di prescrizione.*

Roma, lì **24 FEB. 2005**

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Carolina MONTECCHIA)**